



Protocollo n° ..... **11816** .....

del ..... **14/09/2020** .....

**Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 2942/2020, Lauria Simona c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione dell’ordinanza di fissazione udienza del 31.08.2020, emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga.**

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga emessa con ordinanza del 31.08.2020, in scioglimento riserva, nel giudizio R.G. n. 2942/2020, Lauria Simona c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Lauria Simona;
- procura sottoscritta e autenticata dal difensore;
- ordinanza di fissazione udienza, emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 31.08.2020 in scioglimento della riserva, per la data del 02.09.2020;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 11.07.2020 per la fissazione dell’udienza feriale del 27.08.2020;
- verbale CdA della Messinaservizi Bene Comune SpA del 13 maggio 2020 e graduatoria approvata;
- nota trasmessa a mezzo *pec* di avviso per la notificazione mediante pubblicazione sul sito *web* della Messinaservizi Bene Comune SpA per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.  
*Arch. Giuseppe Lombardo*

In relazione al giudizio in oggetto, giusta autorizzazione del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro del 31.8.2020, Giudice Dott.ssa Bonanzinga, si chiede la pubblicazione sul sito internet di codesto Ente - unitamente alla presente nota - dei seguenti atti allegati:

ricorso introduttivo del giudizio; procura ad litem; decreto del Tribunale del Lavoro di Messina di fissazione dell'udienza di comparizione del 27.8.2020; graduatoria approvata da Messinaservizi Bene Comune in relazione alla selezione indicata in oggetto; ordinanza di fissazione d'udienza del 2.10.2020 con autorizzazione alla notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito internet di Messinaservizi Bene Comune.

Quanto precede ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai controinteressati al ricorso proposto da Lauria Simona (originariamente classificatasi al n. ord. 44) avverso il provvedimento di esclusione dall'allegata graduatoria; controinteressati da individuare quanto meno nei soggetti collocati al n. ord. della graduatoria da 45 a 200 (ossia, al n. mbsc della graduatoria da 28 a 123).

Distinti saluti.

Avv. Giuliano Saitta

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

nell'interesse di **Simona Lauria**, nata a Messina l'11.6.1983, ivi residente in Via Torrente San Nicola, Pal. C, int. 5, c.f. LRASMN83H51F158O, rappresentata e difesa - per procura in calce al presente atto e con facoltà di agire disgiuntamente - dall'Avv. Pietro Ruggeri (c.f. RGGPTR74S06F158W; pec: avv.pietroruggeri@pec.giuffre.it; fax 090/8967482) e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f. STTGLN75R03F158E; fax 090/9018752; pec: avv.giulianosaitta@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Messina, Via Risorgimento n. 165,

**CONTRO**

la **s.p.a. Messinaservizi Bene Comune**, in persona del suo legale rappresentante, corrente in Messina, Piazza Unione Europea, c.f. 03459080838,

**E NEI CONFRONTI**

di **Gabriele Passari**, nato a Messina il 2.11.1986, ivi residente in Via Comunale Santo, Pal. 5, int. 24, c.f. PSSGRL86S02F158Z.

\*\*\*\*\*

**A)** Con atto del 13.8.2019, la s.p.a. Messinaservizi Bene Comune (società *in house providing* del Comune di Messina per la gestione dei rifiuti) ha chiesto l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato (dodici mesi) di n. 100 operatori ecologici (livello j, CCNL Utilitalia).

**B)** Come risulta dalla nota n. 27511 del 19.8.2019 del Centro per

F.P.



l'Impiego di Messina, a seguito delle istanze di partecipazione presentate dagli interessati (lavoratori privi di occupazione, iscritti al suddetto Centro per l'Impiego alla data di scadenza del bando) sarebbe stata formata una graduatoria posizionando i lavoratori in ordine di punteggio decrescente sulla base dei seguenti criteri:

- a)** attribuzione a ciascun concorrente di un punteggio base di 1.000 punti;
- b)** maggiorazione di 100 punti per ogni 1.000,00 euro di reddito, fino ad un massimo di 250 punti;
- c)** detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico;
- d)** maggiorazione di 250 punti per mancata indicazione del dato reddituale.

**C)** Alla selezione ha partecipato la sig.ra Simona Lauria che ha dichiarato un reddito imponibile lordo, per l'anno 2018, pari ad € 0,00 e la sussistenza di n. 5 familiari a carico (il marito Vincenzo Santoro e i 4 figli minori Giusy, Giada, Giorgio e Giovanna).

**D)** Come risulta dalla graduatoria che si produce, la Lauria si è classificata al 44° posto con il punteggio di 760 e, dunque, in posizione utile per essere assunta.

**E)** Tuttavia, con nota n. 5226 del 6.5.2020, pervenuta il 13.5.2020, Messinaservizi Bene Comune ha comunicato alla Lauria la sua esclusione dalla graduatoria per i seguenti motivi: *“Questa Società ha individuato la mancanza del possesso dei seguenti requisiti: 1) di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso. Per questo*

F. P.



*motivo, oltre alla circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l'esclusione della S.V. dalla graduatoria in oggetto".*

\*\*\*\*\*

Il provvedimento di esclusione adottato da Messinaservizi è illegittimo, sicchè la Lauria – previa disapplicazione del suddetto atto del 6.5.2020 – dovrà essere riammessa in graduatoria.

**A)** Occorre premettere le suddette circostanze.

**a)** L'avviso di selezione prevede - tra i requisiti richiesti da Messinaservizi - l'assenza *"di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso"*.

**b)** Invero, come risulta dal certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessata il 14.5.2020, la Lauria è stata condannata con sentenza del Tribunale di Messina dell'1.4.2009 (confermata nei successivi gradi del giudizio) alla pena di € 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639 *bis* c.p. In particolare – come si evince dalla suddetta sentenza del Tribunale di Messina – la Lauria è stata condannata per aver occupato arbitrariamente, fino al **30.1.2008**, un alloggio dell'IACP di Messina, sito in Messina, Via Torrente San Nicola, pal. C, int. 5 (ossia, l'immobile nel quale risiede tuttora con la famiglia).

**B)** La previsione di un requisito generalizzato come quello sopra indicato e il conseguente provvedimento esecutivo di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi per le seguenti considerazioni.

**a)** L'art. 19, secondo comma, del d. lgs. n. 175 del 2016 prevede che:  
*"Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti*



*ti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.*

**b)** L’art. 35, terzo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, prevede, tra l’altro (lett. b), che: *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: ..... adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.*

**c)** In generale, per quel che riguarda il pubblico impiego, vale la pena di rilevare che né il d. lgs. n. 165 del 2001 (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*), né il d.P.R. n. 3 del 1957 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), né il d.P.R. n. 487 del 1994 (*“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*) prevedono alcuna disposizione che precluda l’accesso al pubblico impiego per aver riportato qualsivoglia condanna penale; e che la commissione del reato previsto dall’art. 633 c.p. non comporta interdizioni di alcun genere.



d) A livello privatistico, l'art. 4, quinto comma, del CCNL del 10.7.2016 del personale impiegato nei servizi di gestione dei rifiuti (il CCNL Utilitalia richiamato nell'avviso di selezione) prevede che: *“Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali **che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente**”*.

e) Tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, appare illegittima la disposizione del bando di selezione che prevede l'esclusione automatica di un candidato per il semplice fatto di aver riportato una condanna penale, **a prescindere dalla tipologia del reato commesso e dall'entità della pena irrogata**: come si è visto, infatti, le predette disposizioni - normative e contrattuali, relativo all'impiego pubblico e privato - esigono che i requisiti richiesti dall'Ente assuntore siano collegati all'attitudine professionale del lavoratore e alla posizione che egli dovrà ricoprire; con la conseguenza che **l'aver riportato una condanna penale non può costituire indice di automatica inattitudine lavorativa e di incapacità all'espletamento delle mansioni relative al posto messo a concorso, per di più in assenza di alcuna valutazione concreta dell'Ente assuntore sulla fattispecie penale ascritta al concorrente e sull'incidenza del fatto di reato sull'attività lavorativa da espletare**.

f) Nella specie, la Lauria è stata condannata per un fatto commesso nel 2008 alla pena della multa di € 200,00, sicchè può osservarsi quanto se-



gue

**aa)** l'art. 633 c.p. *ratione temporis* applicabile prevede la condanna alla pena della reclusione fino a due anni o, in alternativa, della multa da € 103,00 ad € 1.032,00;

**bb)** il fatto commesso dalla Lauria è di disvalore oltremodo ridotto tanto che il Tribunale di Messina l'ha condannata **alla pena pecuniaria** (e non alla pena detentiva) **in misura prossima alla soglia minima**;

**cc)** appare, dunque, obiettivamente irrazionale - oltre che lesivo dei principi di riabilitazione del condannato, di proporzionalità e di adeguatezza tutelati dalla Costituzione - il fatto che ad un cittadino possa essere preclusa *in nuce* la partecipazione ad una selezione di personale per aver commesso, oltre dodici anni addietro, un fatto di reato di entità modesta; ed appare altrettanto irrazionale che l'Ente assuntore possa procedere all'automatica esclusione di detto cittadino senza neppure esplicitare alcuna motivazione sulla ragione per la quale la condanna riportata sarebbe radicalmente ostativa all'assunzione.

**C)** Per quel che riguarda l'altro rilievo sollevato da Messinaservizi, occorre riferire le seguenti ulteriori circostanze.

**a)** Con sentenza n. 2030 del 15.12.2016, il medesimo Tribunale di Messina ha assolto la Lauria "*perché il fatto non sussiste*" per il medesimo reato di occupazione del medesimo alloggio dell'IACP nel quale ella risiede (con detta sentenza, la Lauria è stata condannata per alcune contravvenzioni edilizie, ma la Corte d'appello, con sentenza del 23.1.2019, l'ha assolta anche in relazione a dette imputazioni "*perché il fatto non sussiste*").

F. P.



b) Ancora, il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 2410 del 19.12.2012, in una causa promossa dalla Lauria contro l'IACP di Messina in relazione ad un decreto di sgombero notificato da detto Istituto il 10.9.2008 per il rilascio del medesimo alloggio di Via Torrente San Nicola, ha accolto il ricorso proposto dall'interessata ed ha annullato il predetto decreto di rilascio.

c) In conclusione, la Lauria - per la medesima vicenda dell'occupazione dell'alloggio popolare di Via Torrente San Nicola - è stata prima condannata in sede penale; indi, in separato procedimento, è stata assolta; e, contestualmente, in sede civile, è risultata vincitrice nella controversia scaturita dal menzionato decreto di sgombero adottato dall'IACP.

d) In un contesto del genere, la dichiarazione sostitutiva della Lauria, rilasciata in sede concorsuale, di non aver riportato condanne penali è stata resa in assoluta buona fede **poiché non può pretendersi che un *quisque de populo*** - al quale non si richiede un particolare livello culturale (la ricorrente ha il titolo di studio di scuola media ed aspira ad essere assunta quale operatrice ecologica) - **sia in grado di comprendere che le diverse sentenze, penali e civile, adottate in ordine alla stessa vicenda (l'occupazione dell'alloggio dell'IACP) possano avere rilievo autonomo ed indipendente l'una dall'altra;** e che la sentenza penale di assoluzione del 2016 e la sentenza civile di accoglimento del ricorso del 2012 non abbiano alcun rilievo sulla precedente sentenza di condanna del 2009. Quanto precede, fermo restando che il bando non prevedeva l'allegazione del certificato del casellario giudiziale; che detto certificato non è un documento ordinariamente richiesto dal cittadino

F. P.



“comune”; e che non appare irragionevole il fatto che la Lauria - in base al susseguirsi dei provvedimenti giudiziari che hanno riguardato l’occupazione dell’alloggio dell’IACP - possa aver ritenuto che le sentenze favorevoli del giudice penale e del giudice civile avessero determinato la definizione della vicenda.

**D)** Al di là della buona fede della Lauria nell’aver reso la dichiarazione in questione, possono ulteriormente sottolinearsi altri elementi.

**a)** Né il bando di selezione, né il menzionato CCNL di settore prescrivono che il rilascio di dichiarazioni inesatte possa determinare l’automatica esclusione dalla procedura di assunzione.

**b)** In ogni caso, trova applicazione il principio secondo cui *“il determinarsi di falsi documentali [d.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a.”* (Cass., 11.7.2019, n. 18699).

**c)** Nella specie, in applicazione dell’appena richiamato principio, per le ragioni spiegate sub B), deve concludersi come segue:

**aa)** non può costituire requisito di partecipazione a procedure selettive l’assenza totale ed indiscriminata di condanne penali;

**bb)** nella specie, l’aver riportato una condanna ad una sanzione penale di entità irrisoria per un fatto di reato risalente nel tempo e di modesto disvalore sociale - in assenza di alcuna disposizione normativa o contrattuale che commini l’esclusione automatica dalle selezioni di perso-



nale e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'ipotetica incompatibilità tra la condanna riportata e il posto da ricoprire - non può costituire causa ostativa alla partecipazione a procedure selettive e all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Azienda resistente;

**cc)** per l'effetto, la dichiarazione in contestazione della Lauria - non attenendo ad un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto lavorativo - non costituisce un'"infedeltà" nel senso sopra indicato e deve, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura *de qua*, sicchè la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla graduatoria.

**E)** Le deduzioni in precedenza svolte dimostrano la fondatezza del ricorso per quel che riguarda il *fumus boni iuris*.

Per quel che riguarda il *periculum in mora*, occorre evidenziare che:

**a)** la Lauria – come detto – risulta collocata in graduatoria in posizione utile per essere assunta;

**b)** l'esclusione dalla graduatoria non le consentirebbe, ovviamente, di essere assunta;

**c)** in assenza di un provvedimento giudiziale d'urgenza, la procedura di selezione proseguirebbe e Messinaservizi procederebbe alla copertura dei posti messi a disposizione, il che rende necessaria l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte*;

**d)** la Lauria ha l'impellente necessità di lavorare perché è disoccupata; come risulta dalla documentazione che si produce, anche il marito è disoccupato; inoltre, la coppia ha 4 figli minori a carico.

Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una misura cautelare che - so-

F. P.



spesa l'efficacia del provvedimento di esclusione del 6.5.2020 - ordini all'Azienda resistente di reintegrare la Lauria nella graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione. Non può, infine, farsi a meno di sottolineare la "crudeltà" di un sistema sociale che nega ad una famiglia - numerosa, con bambini e di modeste condizioni economiche - un alloggio popolare, invischiandola in svariate controversie civili e penali; e, successivamente, "marchia" *in perpetuum* la madre, precludendole l'accesso al lavoro.

**F)** Per completezza, si osserva che:

**a)** la controversia appartiene al giudice ordinario posto che, in relazione alle società *in house*, l'art. 19, quarto comma, del d. lgs. n. 175 del 2016 prevede che "*resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale*";

**b)** in qualità di controinteressato, il ricorso sarà notificato al concorrente collocatosi al 101° posto della graduatoria, ossia a colui che beneficerebbe dell'esclusione della Lauria e si collocherebbe nei primi 100 posti utili ai fini dell'assunzione.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accolga le seguenti

### **DOMANDE**

1) In via d'urgenza **anche con provvedimento *inaudita altera parte***, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato il 6.5.2020 dalla s.p.a. Messinaservizi Bene Comune in danno



della Lauria (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici).

2) In ogni caso, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, sempre in via d'urgenza (**anche con provvedimento *inaudita altera parte***) ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare la Lauria nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.

3) Condannare Messinaservizi Bene Comune al pagamento delle spese e dei compensi del procedimento.

\*\*\*\*\*

Nel giudizio di merito, salvo rettifiche o modifiche rese eventualmente necessarie dalle deduzioni difensive delle parti intime, saranno proposte - nel termine che dovesse essere fissato - le domande che di seguito si sintetizzano:

1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della sopra individuata nota n. 5226 del 6.5.2020 e, *in parte qua*, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici.

2) Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che la Lauria ha diritto di essere inserita nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatole.

3) Conseguentemente, ordinare alla s.p.a. Messinaservizi di procedere all'assunzione della Lauria in ragione della posizione di classifica dalla stessa conseguita in forza del suo reinserimento in graduatoria.

4) In subordine, condannare Messinaservizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dalla Lauria collegati alla sua mancata as-

F. P.



sunzione e consistenti nella mancata percezione di retribuzioni alle quali essa ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stata assunta.

5) Condannare Messinaservizi Bene Comune al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Si depositano i seguenti documenti: dichiarazione di esenzione dal contributo unificato; nota n. 5226 del 6.5.2020 di Messinservizi Bene Comune s.p.a., consegnata il 13.5.2020; graduatoria; dichiarazione sostitutiva della Lauria con allegati; istanza di partecipazione della Lauria; avviso di selezione del 19.8.2019; attestazione ISEE della Lauria; certificazione di lavoro di Santoro Vincenzo (marito della Lauria); sentenza n. 2410 del 19.12.2012 del Tribunale civile di Messina; sentenza n. 2030 del 15.12.2016 del Tribunale penale di Messina con l'esito delle impugnazioni in calce; sentenza n. 372 dell'1.4.2009 del Tribunale penale di Messina con l'esito delle impugnazioni in calce; certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del 14.5.2020; stralcio del CCNL dei servizi ambientali del 10.7.2016; pagina web di Messinaservizi Bene Comune. Valore della controversia: indeterminabile (contributo unificato non dovuto per limiti reddituali).

Messina, 7.7.2020

(Avv. Pietro Ruggeri)

(Avv. Giuliano Saitta)



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.,

ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti,

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza feriale del 27/08/2020, ore 9.40, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata a controparte a cura della ricorrente entro il 03/08/2020.

Messina, 11/07/2020

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga





## TRIBUNALE DI MESSINA

### SEZIONE FERIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

Letti gli atti del procedimento n. 2942/2020 R.G.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza feriale del 27/08/2020,

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento della ricorrente in posizione utile della graduatoria;

vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata ad effettuare la notifica ai controinteressati ex art. 151 mediante pubblicazione sul sito della società resistente;

ritenuta meritevole di accoglimento la suddetta richiesta, tenuto conto delle esigenze di celerità che caratterizzano il presente giudizio;

visti l'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020), come modificato dalla legge n. 77/2020 e l'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020),

#### PQM

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 02/10/2020 ore 9.00, davanti a sé, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 15/09/2020.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e degli atti di causa.

Dispone che l'udienza del 02/10/2020 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Messina, 31/08/2020

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Rosa Bonanzinga



## PROCURA AD LITEM

Per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, contro la s.p.a. Messinaservizi Bene Comune, per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione per 100 lavoratori di livello J (nota n. 5226/2020), conferisco mandato all'Avv. Pietro Ruggeri (pec: avv.pietroruggeri@pec.giuffre.it) e all'Avv. Giuliano Saitta (pec: avv.giulianosaitta@pec.giuffre.it), attribuendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di agire disgiuntamente, ed eleggo domicilio presso lo studio del secondo, in Messina, Via Risorgimento n. 165. Autorizzo il trattamento dei dati personali che mi riguardano.

  
Simona Lauria

per autentica  




**MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.a.**

**Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea**

**Capitale sociale: Euro 300.000,00= interamente versato**

**Iscritta al Registro imprese di Messina al n. 03459080838**

**Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 238634**

**Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03459080838**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 13 MAGGIO 2020**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 13 del mese di maggio alle ore 13:00, con carattere d'urgenza, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma aziendale Google Meet accedendo dal link [meet.google.com/ytq-tzuy-bmc](https://meet.google.com/ytq-tzuy-bmc) dal proprio PC (consigliato) munito di microfono e webcam o in alternativa dal proprio Smartphone scaricando l'APP hangouts Meet inserendo il Codice riunione **ytq-tzuy-bmc**, il Consiglio di Amministrazione della Società Società "MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. in house providing", nelle persone dei Signori:

- LOMBARDO Giuseppe Presidente
- INTERDONATO Mariagrazia Consigliere

Assente il Consigliere Lorenzo Grasso

Il Collegio Sindacale della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella persona dei Signori:

- dott. Arturo Faraone Sindaco effettivo
- dott.ssa Mariaeugenia Orlando Sindaco effettivo

assente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fabio Sciuto

Assume la Presidenza il dott. Giuseppe Lombardo e chiama a fungere da Segretario la Signora Agata Santacroce.

Il Presidente constatato che ricorrono le condizioni previste dall'Art. 20 dello Statuto Sociale, dichiara il Consiglio validamente riunito e atto a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presa d'atto elenco candidati "Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA" e pubblicazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si passa alla trattazione del punto posto all'O.d.G. dell'odierna seduta.

Il Presidente del C.d.A. considerata l'urgenza in vista dell'ampliamento del Porta a Porta propone al C.d.A. di prendere atto della graduatoria scaturita dalle risultanze della verifiche effettuate.

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 33

1. di prendere atto della graduatoria che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e di approvarla, scaturita dalle verifiche interne dei requisiti, compresi i soggetti che non hanno potuto consegnare la documentazione comprovante l'obbligo scolastico a causa dell'emergenza COVID-19, agli


stessi sarà richiesta prima dell'eventuale assunzione e ad esclusione di quei soggetti che non avevano i requisiti previsti dal Bando.

2. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f. di avviare tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per la successiva prova pratica.
3. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f. per la pubblicazione dell'Avviso sul sito aziendale nell'area Società Trasparente .

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.


Il Segretario

Agata Santacroce



Il Presidente

Giuseppe Lombardo



N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
3	TROVATO	SALVATORE	28/10/00	1
5	ROMEO	LUCA	20/11/84	2
7	TRICOMI	LIDIA	01/11/81	3
8	CAVALLARO	GIOVANNI	06/05/82	4
10	MARANO	VINCENZO	03/05/84	5
13	LA ROSA	PASQUALE	24/12/89	6
14	CALARESE	SERGIO	27/01/93	7
15	TRICOMI	VALENTINA	30/11/94	8
17	COLETTA	ALESSANDRO	07/04/96	9
18	SCUTELLA'	ANTONIA	17/03/84	10
19	CHIARELLO	MARIA DESIRE	05/10/95	11
20	CARPENZANO	VINCENZO	19/01/97	12
21	CAMBRIA	VALENTINA	14/02/91	13
22	COSTANTINO	IVAN	24/03/83	14
23	MINISI	LOREDANA	12/12/80	15
26	BONASERA	RAFFAELE	15/03/91	16
29	ALBERTO	GIUSEPPINA	09/03/79	17
31	LISA	SANTINO	21/04/79	18
32	PICCOLO	ROBERTO	14/05/79	19
33	ORECCHIO	PASQUALE	23/07/79	20
34	ROMANO	GIOVANNI	02/02/80	21
35	RASPAOLO	ANTONINO	20/06/80	22
36	PALMERI	GIOVANNI	14/10/80	23
38	CALABRO'	GIANFRANCO	12/07/81	24
39	VINCI	LETTERIO	31/08/81	25
40	MARCHETTA	ROSY	16/11/81	26
43	MICELI	PAOLO	07/05/83	27
45	D'AMICO	PIETRO	17/08/83	28
49	FLERI	TANIA	03/11/84	29
51	MINUTOLI	NATALE	18/03/85	30
52	DI PIETRO	ANTONIA	06/10/85	31
53	NOCITA	CARLO	11/04/86	32
55	PACE	ANTONIO	20/03/87	33
56	PELLEGRINO	GRAZIELLA	03/04/87	34
58	FABIANO	CLARA	03/08/87	35
59	CHIARA	ANDREA	29/01/88	36
60	ROMEO	SALVATORE	02/06/88	37
61	BERTUCCELLI	MARIAGRAZIA	19/11/88	38
62	ARDIZZONE	ANTONINA	21/11/88	39
64	ARDIZZONE	MARIA	26/03/92	40
66	POTENZA	ROCCO FRANCESCO	03/09/94	41
67	PELLEGRINO	GIUSEPPE	28/11/94	42
68	CHIARELLO	ROSA	17/09/96	43
69	DE FRANCESCO	SABINA	17/10/96	44
70	CUCCA	TINDARA	07/12/96	45
71	SCIVOLONE	GIANLUCA	18/03/97	46
72	RIZZO	FRANCESCO	04/07/97	47
73	SANTAMARIA	GIOSUE'	23/08/97	48
74	GRECO	MARIA ELENA	03/08/99	49
75	LA SPEME	DOMENICO	16/06/00	50
76	BARDETTA	SABRINA	30/05/80	51
78	FRACASSO	GIUSEPPINA	30/06/82	52
80	CANTO	ROSARIO	18/01/95	53
81	CHIARA	ROBERTO	11/01/98	54
83	LO PRESTI	LUIGI	11/01/83	55
84	SUMMA	PAOLA	02/03/88	56
85	AMANTE	ESTER	07/12/00	57
87	LO PRESTI	GIOVANNI	29/12/80	58
89	OLIVA	GIUSEPPINA	18/07/81	59
93	SETTINERI	ROSARIO	16/10/80	60
95	PANNUCCIO	MARIA TINDARA	22/06/83	61
97	LAGANA'	ALESSANDRO	09/04/81	62
98	BERENATO	MARIANGELA	06/11/81	63

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
99	SORRENTI	GABRIELLA	07/01/88	64
102	SANTORO	DOMENICO	10/01/85	65
103	CORSO	GABRIELE	13/04/80	66
106	RUSSO	MARIA	30/10/78	67
108	ANFUSO	TIZIANA	27/11/78	68
109	ABATE	GIOVANNA	28/11/78	69
110	DELIA	DANILO	31/12/78	70
114	PAGANO	FRANCESCA	03/07/79	71
115	ARNAO	STEFANO	11/07/79	72
116	FALCONE	ROBERTO	18/08/79	73
117	CAPRI'	ORAZIO	26/08/79	74
118	BUTA	PIERA	03/10/79	75
122	LO CASCIO	NICOLA	23/03/80	76
123	DONATO	GAETANO	09/04/80	77
127	LISCIOTTO	ANTONELLA	26/07/80	78
129	GALLETTA	SANTO	26/09/80	79
130	TRIFIRO'	MARCO	10/11/80	80
131	CALABRESE	OSCAR	13/11/80	81
132	CURRO'	GIANMATTEO	07/03/81	82
134	STURNIOLO	CARMEN	04/04/81	83
136	MAURO	ANGELA	14/04/81	84
139	SCARPATI	DOMENICO	19/08/81	85
141	DE DOMENICO	ANDREA	30/11/81	86
144	CASTRICIANO	IMMACOLATA	27/02/82	87
145	DI PIETRO	GAETANA	17/09/82	88
145 B	BERNAVA	STELLARIO	25/08/82	89
147	ARCIDIACONO	TOMMASA	25/09/82	90
148	FRISENDA	PIETRO	29/11/82	91
149	GIAIMO	PASQUALINA	26/12/82	92
150	PINO	CONCETTO	25/06/83	93
151	MAZZA	GIOVANNA	02/08/83	94
152	SCIABA'	MARIA	09/08/83	95
153	MARRETTA	DANILO	31/10/83	96
159	LUCA'	ALESSANDRA	17/04/84	97
160	FUSCO	GIANFRANCO	20/04/84	98
161	SETTIMO	LUCIA	20/06/84	99
164	CARDULLO	ANTONIO	19/10/84	100
165	BOMBARA	COSIMO	20/10/84	101
168	COLAFATI	ESMERALDA	06/02/85	102
170	CANNAVO'	GIOVANNA	14/07/85	103
171	FRIGIONE	PAOLO	13/11/85	104
172	ALOISI	ROSARIO	22/02/86	105
175	CHIARENZA	GAETANO	01/12/86	106
176	D'ARRIGO	CRISTINA	09/12/86	107
177	AMMO	SALVATORE	28/01/87	108
178	LUNETTA	SAMUELE	27/04/87	109
179	SUMMA	ANDREA	30/07/87	110
181	VENEZIANO	CARMELO	07/01/88	111
182	CHIARELLO	MARIA	01/03/88	112
183	ANDALORO	DAVIDE	12/09/88	113
187	CALIO'	VERONICA VALENTINA	27/02/89	114
190	TORCIVIA	GIUSEPPE	23/05/89	115
191	PARISI	SEBASTIANO	19/09/89	116
192	CANNIZZARO	TINDARA	03/02/90	117
193	INDELICATO	ALESSIO	04/03/90	118
194	IANNELLO	ANDREA	20/04/90	119
196	FLERI	VERONICA	24/09/90	120
198	MULTARI	GIUSEPPE	21/10/91	121
199	STURNIOLO	SALVATORE	13/02/92	122
200	MONFORTE	FRANCESCO	02/05/92	123